



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

Servizio Viabilità 1 e connesse infrastrutture

Oggetto: Delibera Cipe n°54/2016 – PO Infrastrutture FSC 2014/2020.

Intervento: *“Lavori di completamento funzionale dell’arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina SS 7Appia – III lotto (ex IV Lotto) e bretella di collegamento alla SS 7Appia – 1° stralcio esecutivo”.*

Conferenza di servizi decisoria, ex art.2, comma 2, Legge 241/1990 e ss.mm.ii., indetta e convocata in forma semplificata ed in modalità asincrona.

VERBALE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

- **Vista** la Legge Regionale Campania n°16/2004, nel testo da ultimo modificato dalla L.R. n°01/2011;
- **Visto** il Regolamento di attuazione di cui all’art. 43 bis della prefata L.R., approvato con D.G.R.C. n°214 del 24/05/2011, che all’art.5 disciplina la procedura di formazione dell’Accordo di Programma;
- **Visto** il T.U. in materia di espropriazione per pubblicazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell’8 giugno 2001, n°327 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n°42 recante *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”*;
- **Visto** il Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, n°152, recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- **Visto** il Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016, n°50, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture”* e ss.mm.ii.;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n°207, recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n°163”* nelle parti allo stato in vigore.

Premesso che:

- con Delibera del 1° Dicembre 2016, n°54, il CIPE ebbe ad approvare il Piano Operativo Infrastrutturale FSC 2014/2020, adottato, ai sensi della Legge 190/2014, dalla Cabina di regia istituita con D.P.C.M. del 25/02/2016 su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- detto Piano ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria, favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa, superando le strozzature nella rete, con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile;
- nell’ambito del richiamato PO, il MIT ha assegnato alla Regione Campania una quota pari a 45,56 M€ delle risorse programmate sull’Asse Tematico “A” per la realizzazione dell’intervento in epigrafe;

- detto intervento è stato fatto oggetto, riguardo agli aspetti procedurali preordinati all'affidamento dei lavori, della Deliberazione di Giunta Regionale n°104/2018;
- con successiva deliberazione n°385 del 19/06/2018, la medesima Giunta Regionale ha, tra l'altro, individuato le Province e la Città Metropolitana – *nella qualità di Soggetti Gestori delle strade* – quali Enti Attuatori degli interventi puntuali finanziati nell'ambito del citato Asse Tematico "A" del PO Infrastrutture 2014/2020;
- l'epigrafato completamento funzionale dell'Infrastruttura stradale in titolo (*3° lotto ex 4° lotto del progetto generale esecutivo*), sotto l'aspetto trasportistico, si inserisce organicamente e funzionalmente nel contesto del più ampio sistema infrastrutturale "*Corridoi Trasversali e Dorsale Appenninica – Sistema stradale BN-CE-A1-Caianello-Grazzianise e variante di Caserta*" e, come tale, venne incluso, su espressa richiesta della Provincia di Benevento, negli atti di riprogrammazione adottati dalla Regione Campania per quanto riguarda le opere strategiche;
- gli atti progettuali ad esso completamento correlati, già originariamente approvati, relativamente ai livelli preliminare, definitivo ed esecutivo, dal Consorzio di Bonifica della Valle Telesina (*Ente precedentemente indicato dalla Regione Campania per l'attuazione del 1° e 2° lotto allo stato in esercizio*) sono stati trasferiti, in data 08/10/2002, dal cennato Consorzio alla Provincia di Benevento in derivazione dell'Accordo Procedimentale Quadro per la Mobilità Provinciale, approvato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n°1282 del 05/04/2002;
- la Provincia di Benevento ha proceduto, restando ferma ed imm modificata l'articolazione planimetrica del tracciato, ad una complessiva rivisitazione dei suindicati atti progettuali – *già fatti oggetto di aggiornamento nell'anno 2011 ed approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n°97/2011* – al fine di assicurarne, compatibilità e conformità alle sopravvenute normative, ed in particolare a quelle emanate in materia di costruzione in zona sismica (*NTC 2018*), nonché al fine di verificarne la coerenza con le previsioni della strumentazione urbanistica vigente nei Comuni interessati dal più volte richiamato completamento;
- per effetto della revisione progettuale di cui al precedente punto, si è reso necessario procedere, con i conseguenti e connessi effetti di legge, alla riapprovazione del progetto definitivo dell'epigrafato completamento, il cui permanente e preminente interesse pubblico risulta chiaramente espresso nella cennata Delibera CIPE n°54/2016, che ne ha riconosciuto valenza strategica per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese, ciò in conformità delle conferenti decisioni del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- nelle more della cennata riapprovazione, è stata assicurata, in conformità delle conferenti previsioni di Legge, la più ampia e consapevole partecipazione collaborativa dei Soggetti pubblici e privati interessati dalla realizzazione del completamento de quo;
- a tal fine, le comunicazioni di avvio del procedimento attinenti:
 - o l'Accordo di programma e correlata Conferenza di Servizi ex art.12 L.R. n°16/ 2004 e ss.mm.ii. ed art. 34 D.Lgs. n°267/2000 – prot. n°23581 del 20/10/2021;
 - o l'avvio di comunicazione ex art. 7 e seguenti della Legge 07/08/1990 n°241 ed art. 11 DPR n°327/2001 – prot. n°2358 del 20/07/2021;
 sono state pubblicate sul BURC della Regione Campania e su due quotidiani, nonché nell'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dei Comuni territorialmente interessati, oltre che affissi all'Albo Pretorio degli stessi, per giorni 20 consecutivi a partire dal 03/11/2021;
- ad esito di suddette pubblicazioni non risultano, per quanto rilevabile dalle relate di notifica trasmesse dai predetti Comuni, pervenuti reclami né da parte degli Enti, né da parte dei cittadini e delle Associazioni a vario titolo coinvolti;

- al perfezionamento degli incombenenti correlati al cennato completamento, la Provincia ha inteso addivenire – *giusta Deliberazione Presidenziale n°235 del 20/10/2021* – mediante promozione e definizione di Accordo di Programma ex art.12 L.R. n°16/2004 e ss.mm.ii., al fine di fruire, della speditezza procedimentale ampiamente motivata dall'indicata valenza strategica del cennato completamento, e dai vincoli temporali imposti dai provvedimenti di finanziamento, degli effetti tutti ad esso sottesi;
- al fine di pervenire al cennato Accordo si è ritenuto opportuno convocare Conferenza di Servizi tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate ed i Soggetti non istituzionali a vario titolo coinvolti;
- con nota prot. n°23555 del 20/10/2021, a firma del RUP *Ing. Zosimo Giovanni Maiolo* e del Dirigente del Settore Tecnico *Ing. Angelo Giordano*, è stata indetta e convocata ex art.14 co.2, Legge 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, Conferenza di Servizi, da espletarsi nel rispetto delle previsioni di cui all'art.14 bis della medesima legge e secondo le deroghe introdotte dalla legge n°120 del 11/09/2020, preordinata alla riapprovazione del Progetto definitivo aggiornato dei lavori di *"Completamento funzionale dell'arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina – SS7 Appia – III lotto (ex IV lotto del progetto generale esecutivo) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1° Stralcio esecutivo"*;
- l'invito a partecipare è stato trasmesso agli Enti ed Istituzioni, nonché alle associazioni di seguito elencati:

- **Spett.^{le} Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Caserta e Benevento**
c/o Palazzo Reale
81100 – Caserta (CE)
Pec: mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it
c.a. Arch. Giuseppe Schiavone - email: giuseppe.schiavone@beniculturali.it
c.a. Arch. Antonio Friello - email: antonio.friello@beniculturali.it
c.a. Arch. Luigi Di Muccio - email: luigi.dimuccio@beniculturali.it
c.a. Arch. Rossano Vetrano - email: rossano.vetrano@beniculturali.it
c.a. Dott. Simone Foresta – email: simone.foresta@beniculturali.it
c.a. Dott. Andrea Martelli – email: andrea.martelli@beniculturali.it
- **Spett.^{le} Autorità di Bacino dei Fiumi
Liri, Garigliano e Volturno**
Viale Lincoln ex Sait Gobain
81100 Caserta (CE)
Pec: protocollo@pec.autoritaegb.it
- **Spett.^{le} Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio,
Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Benevento**
Via Traiano, n°42
82100 Benevento (BN)
Pec: uod.501804@pec.regione.campania.it
- **Spett.^{le} Agenzia del Demanio
Direzione Territoriale Campania**
Via S. Carlo n°26
80133 Napoli (NA)
Pec: drecampania@pec.agenziademanio.it

- **Spett.^{le} Giunta Regionale della Campania**
Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
 Servizio Territoriale Provinciale di Benevento
 Pec: uod.500711@pec.regione.campania.it
- **Spett.^{le} Giunta Regionale della Campania**
Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e
dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
 Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli
 Pec: dg.501700@pec.regione.campania.it
- **Spett.^{le} Comune di Vitulano**
 Viale S. Pietro n.1
 82038 Vitulano (BN)
 C.a. del Sindaco e del Responsabile dell'Area Tecnica
 Pec: vitulano@pec.cstsannio.it
- **Spett.^{le} Comune di Foglianise**
 Via Municipio n.1
 82030 Foglianise (BN)
 C.a. del Sindaco e del Responsabile dell'Area Tecnica
 Pec: protocollo@pec.comune.foglianise.bn.it
- **Spett.^{le} Comune di Cautano**
 Via Provinciale Vitulanese
 82030 Cautano (BN)
 C.a. del Sindaco e del Responsabile dell'Area Tecnica
 Pec: pecmail@pec.comune.cautano.benevento.it
- **Spett.^{le} Comune di Castelpoto**
 Piazza Garibaldi n.1
 82030 Castelpoto (BN)
 C.a. del Sindaco e del Responsabile dell'Area Tecnica
 Pec: castelpoto@pec.cstsannio.it
- **Spett.^{le} Comune di Campoli Monte Taburno**
 C.a. del Sindaco e del Responsabile dell'Area Tecnica
 Piazza La Marmora n.14
 82030 Campoli Monte Taburno (BN)
 Pec: campolimt@pec.it
- **Spett.^{le} Comune di Apollosa**
 Piazza Pasquale Saponaro n.1
 82030 Apollosa (BN)
 C.a. del Sindaco e del Responsabile dell'Area Tecnica
 Pec: apollosa@pec.cstsannio.it
- **Spett.^{le} E-Distribuzione SpA**
 Pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- **Spett.^{le} Terna SpA**
 Sede Regionale della Campania
 Alla c.a. *Dott. Napolano*
concetta.russo@terna.it
 Pec: info@pec.terna.it
- **Spett.^{le} Telecom Italia SpA**
 Pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

- **Spett.^{le} SNAM Rete Gas SpA**
 Contrada Piano Cappelle n.42
 82100 Benevento (BN)
 Pec: centrobenevento@pec.snam.it
- **Spett.^{le} LIPU Benevento**
 Pec: lipusedenazionale@postecert.it
 E-mail: lipusannio@gmail.com
- **Spett.^{le} Associazione WWF Sannio**
 E-mail: sannio@wwf.it
- **Spett.^{le} Legambiente Benevento**
 E-mail: legambiente.benevento@gmail.com
- **Spett.^{le} ASL Benevento - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)**
 Via P. Mascellaro, n.1
 82100 Benevento
 Alla c.a. Direttore Responsabile Dr. Tommaso Zerella
 PEC: dp.sisp@pec.aslbenevento.it
- **E p.c. Spett.^{le} Prefettura Benevento**
c.a. Sua Eccellenza Il Prefetto
 Pec. protocollo.prefbn@interno.it
- **E p.c. Spett.^{le} Provincia di Benevento**
 Settore Tecnico-Servizio Urbanistica, Siti, VAS e VIA
 Largo Carducci n°1
 82100 Benevento (BN)
 Pec. settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

e che lo stesso recava tra l'altro, le precisazioni appresso riportate:

- la documentazione e gli elaborati progettuali oggetto della Conferenza e delle determinazioni, sono depositati presso l'Ente procedente – Settore Tecnico, Servizio viabilità 1 e connesse Infrastrutture – sito in Benevento ed ivi al Largo Carducci 1, e per gli stessi veniva indicata la possibilità di scaricarne copia dal link:
<https://owncloud.provincia.benevento.it/index.php/s/7suIAEwzyoDr4CC>;
- il termine di 10 giorni entro il quale le Amministrazioni ed i Soggetti coinvolti potevano richiedere, ai sensi dell'art.2, comma 7, della Legge 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- il termine perentorio di 60 (*sessanta*) giorni per la conclusione della Conferenza, entro il quale le Amministrazioni ed i Soggetti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto dell'indetta Conferenza;
- l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra, entro il fissato termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalevano ad assenso senza condizioni;
- la cennata convocazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito Istituzionale dell'Ente procedente, anche al fine di rendere noto l'indizione della Conferenza di Servizi ad ulteriori Soggetti portatori di interessi collettivi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'intervento;
- gli Enti ed i Soggetti coinvolti sono stati invitati a partecipare ed a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto di Conferenza.

Atteso che:

Provincia di Benevento – Settore Tecnico – Servizio Viabilità e connesse infrastrutture
settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it
 S. V1 e Infr. Tel. 0824/ 774243 Fax 0824/ 774215 e-mail: angelo.giordano@provincia.benevento.it
 Largo Giosuè Carducci - 82100 Benevento

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale non ha, nell'ambito dell'attivata procedura, reso il proprio parere di competenza in quanto già espresso con nota pec prot. n°13971/2021 del 12/05/2021. Con detto parere, la prefata Autorità, pur esprimendo il **favorevole assenso al progetto definitivo aggiornato**, disponeva di tener conto, in fase di progettazione esecutiva, di quanto in esso osservato e rilevato, producendo i chiarimenti e le integrazioni richieste. Le avanzate osservazioni, ovvero i richiesti chiarimenti, sono stati puntualmente valutati dal progettista dell'opera (*cfr. nota del 16/06/2021 inoltrata al RUP*) le cui conclusioni portano a ribadire il già espresso parere positivo di competenza idrologica e di fattibilità degli interventi in progetto, puntualizzando che in sede di progettazione esecutiva sarebbero stati forniti chiarimenti di maggior dettaglio, nonché attenzionate le paventate integrazioni/adeguamenti progettuali;
- la Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali UOD 500711 – Servizio Territoriale Provinciale di Benevento, con nota prot. n°519946 del 21/10/2021 ha espresso **parere favorevole** ai soli fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. n°3267/1923 ed operante in applicazione dell'art. 23 della L.R. 11/96 e del Regolamento 28/09/2017 n°3 R.C. e ss.mm.ii.. Detto parere è stato confermato con successiva nota prot. n°0549760 del 05/11/2021;
- il Responsabile dell'Area Forestazione della Comunità Montana del Taburno, con nota prot. n°1733 del 15/11/2021, inoltrata a mezzo pec, **ha rilasciato autorizzazione**, ai soli fini del vincolo idrogeologico, alla realizzazione dell'intervento relativo all'attuazione del prolungamento della Fondovalle Vitulanese su terreni compresi nei Comuni di: *Apolloso foglio n°14; Campoli Monte Taburno fogli nn°7,9 e 11; Castelpoto fogli. nn°15 e 16; Vitulano fogli nn°25, 26, 28, 29 e 30; Cautano foglio n°14; Foglianise Fogli nn°9 e 14*, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni presenti all'interno del rilasciato parere di competenza del Settore Regionale prot. n°0519946, acquisito agli atti dell'Ente al prot. n°0001570 del 25/10/2021;
- la Regione Campania – Direzione Generale per i lavori Pubblici e la Protezione Civile U.O.D.50.18.04 – Genio Civile di Benevento, con nota prot. n°0632256 del 17/12/2021, acquisita al protocollo generale della Provincia in pari data al n°0028199, nel comunicare le risultanze delle espletate verifiche istruttorie, ripartite secondo le specifiche competenze attribuite all'Ufficio, che concretizzano la richiesta di chiarimenti e/o atti integrativi, emetteva la seguente conclusione **"...in questa fase, per la realizzazione dell'arteria stradale di che trattasi, nessun parere o nulla osta è ritenuto necessario da parte di questo Ufficio, ai sensi del T.U. 1775/33 e della L.R. n°16/2017..."**. Pertanto, esaminate le avanzate richieste ed i rilievi mossi, si ritiene che i correlati chiarimenti ed i connessi atti integrativi possano essere assolti nella fase di elaborazione della progettazione esecutiva dell'opera, ovvero nella fase previa alla realizzazione dell'intervento;
- la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in riferimento al procedimento avviato con nota n°23555 del 20/10/2021, inviata via pec in data 29/10/2021, ha avanzato, entro i prefissati termini (*cfr. nota prot. MIC/MIC SABAP-CE/08/11/2021/0019833-P*) formale richiesta di integrazione documentale al fine di consentire **"...la più corretta formulazione delle proprie valutazioni..."**. Suddetta richiesta è stata puntualmente riscontrata dal competente Settore Tecnico dell'Ente procedente con nota pec prot. n°0026044 del 19/11/2021, allegando la richiesta documentazione integrativa (*relazione paesaggistica elaborata nel rispetto delle conferenti disposizioni normative, comprensiva di documentazione fotografica e delle simulazioni realistiche dell'impatto percettivo degli interventi in progetto*), nonché ritrasmesse le elaborazioni attinenti la problematica archeologiche, formalizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.25 del D.Lgs. n°50/2016. Con la medesima nota sono stati altresì forniti puntuali riscontri in ordine

agli aspetti procedurali sottesi all'approvazione del livello progettuale (*definitivo aggiornato*) posto a base della indetta Conferenza di Servizi decisoria. Sulla base dei forniti chiarimenti e delle inoltrate integrazioni documentali, la prefata Soprintendenza ha comunicato – *giusta nota pec prot. n°20992 del 23/11/2021* – **assenso al progetto definitivo**, reso in conformità al parere già espresso dalla stessa Soprintendenza con nota prot. n°23457 del 06 ottobre 1997 e recepito dall'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministero nel già richiamato parere prot. n°37771 del 24/12/1997 a cui “... *si rimanda integralmente, evidenziando, sin d'ora, la necessità che in sede di predisposizione del progetto esecutivo ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art.146 del D. Lgs.42/2004 vengono previsti i seguenti interventi mitigativi dell'impatto visivo dei viadotti nel contesto paesaggistico: i carter metallici, da posizionare lungo le fiancate dei viadotti, devono essere realizzati di colore tipo “acciaio corten”...*”. Mentre con riferimento alle attività di tutela connesse al profilo archeologico dell'area su cui ricade l'intervento, ha espresso il proprio parere favorevole all'esecuzione dei lavori, subordinandolo come di prassi a specifiche condizioni attinenti la fase realizzativa dell'opera.

- la Società TERNA Rete Italiana SpA, con nota pec assunta al protocollo generale della Provincia in data 09/11/2021 al n°24967, ha osservato “...*al fine di verificare se le opere in progetto sono compatibili con la presenza dei ns. esistenti elettrodotti e valutare l'esistenza di interferenze, vi invitiamo a far pervenire copia degli elaborati di progetto...*” non considerando che le richieste elaborazioni fossero ricomprese nel fascicolo progettuale posto alla visione dei Soggetti invitati alla indetta Conferenza. Le dedotte osservazioni sono state puntualmente riscontrate dal Progettista (*cf. nota pec prot. n°ADM/08 del 10/11/2021, indirizzata al RUP*) sulla scorta delle risultanze degli eseguiti accertamenti plano-altimetrici di dettaglio, utilmente riportate nelle prodotte elaborazioni allegate al progetto definitivo posto a base dell'indetta Conferenza e, pertanto, visionabile dai Soggetti invitati. Invero, i dedotti posizionamenti plano-altimetrici delle linee elettriche aeree di proprietà TERNA SpA portano ad **escludere qualsivoglia interferenza** con il tracciato stradale in progetto, per cui si procederà comunque nel puntuale rispetto delle raccomandazioni procedurali ed operative fornite dal predetto Gestore. Tali deduzioni sono state fatte proprie dal RUP e regolarmente notificate alla Terna SpA (*cf. nota pec prot. n°0025451 DEL 15/11/2021*), in esito alla quale non risultano acquisiti riscontri.
- il Comune di Apollosa con delibera di C.C. n°18, adottata all'unanimità dei presenti, in data 25/11/2021, ha formulato **parere favorevole** all'approvazione, anche ai fini urbanistici, dell'aggiornamento del progetto definitivo alle sopraggiunte normative di ordine progettuale e procedurale (*NTC 2018 e art. 59, comma 1 e seguenti del D.Lgs. n°50/2016*) e, quindi, alla successiva redazione del progetto esecutivo, nel rispetto di talune osservazioni ritenute del tutto pertinenti, talché saranno poste alle valutazioni/determinazioni degli Operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento sia della fase progettuale esecutiva, sia della fase realizzativa;
- con nota pec prot. n°6898 del 17/11/2021, il Responsabile del Servizio Tecnico del predetto Comune di Apollosa, ha attestato “...*che per le particelle interessate dalla realizzazione dell'opera, non sussistono vincoli di natura paesaggistica, compresi quelli ope-legis di cui alla Parte III del D.Lgs. n°42/04*”;
- inoltre, il Responsabile dei Lavori Pubblici del predetto Comune, con nota prot. 7376 del 09/12/2021, comunicava che il C.C. con la deliberazione in precedenza richiamata si era espresso favorevolmente all'approvazione del progetto definitivo dell'opera stradale in questione, precisando alcune condizioni da valutarsi nella fase di elaborazione della progettazione esecutiva dell'opera, riflettenti sostanzialmente aspetti riconducibili alla piena fruibilità della strada in progetto, attraverso i necessari riammagli con le aree antropizzate;

- con nota pec prot. n°5789 del 11/11/2021, il Sindaco ed il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. del Comune di Cautano, accertato e precisato che l'articolazione plano-altimetrica del tracciato dell'infrastruttura stradale in progetto (*III lotto ex IV lotto della Fondovalle Vitulanese*), nel tratto sviluppato in agro del Comune, si conformava a quella valutata positivamente ed approvata dall'assemblea consiliare dell'Ente con determinazione n°20 del 24/03/1998, per la quale se ne riscontra tutt'ora la piena coerenza al vigente quadro vincolistico, nonché alle indicazioni espresse, ai fini localizzativi, dal competente Ufficio Centrale Beni Ambientali e Paesaggistici del competente Ministero con proprio motivato parere prot. n°ST/105/37771 del 24/12/1997, hanno congiuntamente espresso, per quanto nella competenza territoriale dell'Ente, **parere favorevole** all'approvazione, anche ai fini urbanistici, del prodotto aggiornamento del progetto definitivo dell'opera alle sopraggiunte normative di ordine progettuale e procedurale (*NTC 2018 ed art. 54, commi 1 e seguenti del D. Lgs. n°50/2016*) e, quindi, alla successiva sua realizzazione nel rispetto delle argomentate osservazioni che, per come si sostanziano, vengono ritenute, per quanto possibile in relazione ai vincoli di natura procedurale e finanziaria comunque sottesi alla realizzazione dell'opera, recuperabili nell'ambito dell'elaborazione del successivo livello progettuale esecutivo;
- inoltre, il Responsabile dell'Area tecnica LL.PP. del predetto Comune, con nota prot. 5774 del 11/11/2021, avanzava richiesta di inserimento, nel progetto in approvazione, dell'intervento di adeguamento del ponte posto lungo la Comunale S. Giovanni, in prossimità della Basilica di Sant'Antonio ivi ubicata, al fine di assicurare la transitabilità in sicurezza della strada in questione, allo stato interessata da consistenti flussi di traffico provenienti dai Comuni di Campoli M.T. e Tocco Caudio e diretti al nodo di ingresso alla Fondovalle Vitulanese (*lotti 1 e 2 allo stato in esercizio*). L'avanzata proposta, potrà essere valutata, ancorché non direttamente riconducibile al tronco stradale in progetto, nell'ambito del progetto esecutivo da redigersi, ovvero recepita nei programmi di investimento della Provincia;
- con nota prot. n°5878 del 26/11/2021, il Responsabile dell'attivato procedimento *Arch. Pasquale Pisano* del Comune di Castelpoto, esaminato il fascicolo documentale, di ordine tecnico-progettuale e procedurale, resa disponibile e posta in visione dal competente Settore Tecnico della Provincia, ed accertato che l'articolazione plano-altimetrica del tracciato dell'infrastruttura stradale in progetto (*III lotto di completamento funzionale*) si conformava a quella approvata sotto l'aspetto urbanistico ed ambientale, con atto dell'Ente prot. n°425 del 11/09/1997, esprimeva, stante l'invariato quadro vincolistico e le indicazioni espresse, ai fini localizzativi, dal competente Ministero per i Beni Ambientali e Paesaggistici, giusta parere prot. n°37771/1997, **parere favorevole** all'approvazione, anche ai fini urbanistici, del prodotto aggiornamento del progetto definitivo dell'opera alle sopraggiunte normative di ordine progettuale e procedurale e, quindi, alla successiva sua realizzazione nel rispetto delle espresse osservazioni da tenersi nella giusta considerazione all'atto della redazione del progetto esecutivo;
- il Comune di Campoli M.T. con delibera n°35 del 29/11/2021, su conforme parere del Responsabile del Settore Tecnico n°1, ha espresso, all'unanimità dei presenti, **parere favorevole** sul progetto definitivo aggiornato, posto dalla Provincia a base dell'indetta Conferenza di Servizi decisoria, a condizione che lo stesso fosse integrato da una bretella di collegamento al centro abitato. L'avanzata richiesta, in quanto ritenuta coerente con le finalità sottese alla realizzazione dell'intervento, verrà rimessa alle valutazioni della fase progettuale esecutiva;
- la Regione Campania – Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Staff 501792, con nota prot. n°PG/2021/0577605 del 19/11/2021, ritenuto che le caratteristiche tecnico-funzionali della strada in progetto

fossero, a suo parere, riconducibile ad un'arteria extraurbana secondaria, di categoria C1 ai sensi del DM 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", deduceva che l'intervento rientrasse nel campo di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ex art. 19 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. come stabilito dall'art. 6, comma 6, del medesimo Decreto;

- con nota prot. n°84 del 04/01/2022, a firma del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia, sono state fornite le pertinenti precisazioni, di ordine tecnico-progettuale, indispensabili ad inquadrare correttamente le caratteristiche tecnico-funzionali e prestazionali dell'infrastruttura viaria in progetto, poiché esse assumono cogente rilevanza proprio al fine di accertare se l'arteria rientri o meno nel campo di applicazione della procedura di assoggettabilità alla VIA ai sensi delle conferenti disposizioni normative. Ebbene, le fornite precisazioni riconducono, con riferimento al vigente quadro normativo, ad una strada inquadrabile nella categoria **F1 – ambito extraurbano** – intervallo di velocità compreso tra 40÷80 km/h, e non già alla categoria stradale "**C1**" (cfr. **D.M. 05/11/2001**) come invece dedotto nella nota in riscontro. Pertanto, può chiaramente affermarsi che l'intervento, per come progettualmente articolato, **non rientri nel campo di applicazione** della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ex art.19 D.Lgs. 152/2006, come stabilito all'art.6, comma 6, del Decreto medesimo. Ad esito dei forniti chiarimenti non risultano acquisiti ulteriori riscontri;
- il Comune di Vitulano, con nota prot. pec n°6352 del 18/12/2021, al termine di un'attività procedurale del tutto inconferente rispetto alle finalità sottese all'attivata Conferenza di Servizi, ha trasmesso all'Ente Procedente il parere espresso dalla locale Commissione per il paesaggio, nonché il dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n°38 assunta nella seduta del 17/12/2021 che di fatto fa seguito a quelle adottate in precedenza n°33 del 12/11/2021 e n°37 del 09/12/2021. Nel seguito se ne riassumono i contenuti:
 - o "...di prendere atto del verbale della Commissione del Paesaggio del 17/12/2021, aderendo integralmente alle valutazioni e conclusioni nello stesso riportate...";
 - o "...di non approvare, quindi, ne ai fini urbanistici ne ai fini espropriativi, il progetto definitivo inoltrato a questo Comune dalla Provincia di Benevento in data 30/10/2021 e di approvare, viceversa, per gli stessi fini di cui alla Legge 1/1978, la proposta elaborata dalla Commissione del paesaggio, come riportato nell'allegato elaborato planimetrico...";
 - o "...dichiarare l'immediata esecutività disponendo la trasmissione del provvedimento alla Provincia con avvertimento che, solo alle condizioni rappresentate nella presente deliberazione, il Comune sottoscriverà l'Accordo di Programma proposto dalla Provincia e darà ogni altro assenso all'opera...".

Entrando nel merito dell'espresso diniego, rileva puntualizzare – *tralasciando volutamente ogni valutazione/considerazione di ordine tecnico progettuale e procedurale, della prodotta proposta alternativa di tracciato in quanto ritenuta, segnatamente inammissibile se si considerano i vincoli imposti dai provvedimenti di finanziamento e dai correlati atti di programmazione di livello sia regionale che nazionale, nonché dagli atti di pianificazione territoriale allo stato vigenti* – che le ragioni addotte a supporto e giustificazione del dichiarato dissenso sono da ritenersi del tutto infondate poiché avulse dall'effettiva evoluzione del quadro tecnico-progettuale, procedurale ed amministrativo dell'intervento in questione.

Al netto della legittimità formale e sostanziale, messa "in dubbio" dal Comune predetto, deve ribadirsi invece che il predetto Ente di Tutela, nel comunicare il proprio assenso (cfr. *nota pec. prot. n°20992 del 23/11/2021*), faccia espresso riferimento anche agli elaborati progettuali integrativi (*relazione paesaggistica, documentazione fotografica e foto-*

inserimenti) inoltrati dalla Provincia – in riscontro alla richiesta prot. n°MIC/MIC SABAP-CE/08/11/2021/0019833-P, rimessa per conoscenza a tutti i Comuni interessati, compreso Vitulano – con nota pec prot. n°26044 del 19/11/2021.

Pertanto, al fine di fare complessiva chiarezza circa l'evoluzione procedurale, progettuale ed amministrativa che l'acquisita progettazione ha subito a partire dalla sua redazione (anno 1998), si ritiene utile procedere – contro deducendo i rilievi e le osservazioni, di ordine progettuale ed ambientale, che supportano l'espresso diniego del Comune di Vitulano – con le seguenti precisazioni che trovano riscontro negli atti e nelle determinazioni assunte dall'Ente precedente (Provincia di Benevento) nonché nei pareri/autorizzazioni già acquisite ed agli atti del fascicolo progettuale:

- la progettazione esecutiva dell'opera de qua (3° lotto di completamento funzionale dell'arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina – SS 7 Appia) venne redatta ed approvata a cura del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina (Ente Attuatore precedentemente indicato dalla Regione Campania per la realizzazione dell'arteria) nell'anno 1997/1998, nel rispetto del quadro procedimentale imposto dalla Regione Campania nell'ambito dei pianificati programmi di attuazione delle opere strategiche;
- per tale progettazione vennero acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta preordinati alla sua cantierizzazione, nonché conseguita l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni territorialmente interessati, tra cui quello di Vitulano (cfr. deliberazione n°14 del 20/02/1998, mai revocata), che ne dichiaravano, tra l'altro, la pubblica utilità, imponendo consequenzialmente il vincolo preordinato all'esproprio dei suoli interessati alla realizzazione delle opere in essa ricomprese. La conseguita approvazione, ai sensi della ex Legge n°1/78, imponeva ai Comuni l'adeguamento della strumentazione urbanistica all'epoca vigente, di fatto mai assolta, rilevando ciò un evidente inadempimento di legge;
- riguardo agli aspetti ambientali e paesaggistici, per l'infrastruttura in questione, così come planimetricamente articolata, risulta acquisito il parere favorevole alla sua localizzazione, espresso (cfr. nota prot. 37771/97) dall'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e paesaggistici del competente Ministero, su conforme parere della Soprintendenza di Caserta (cfr. nota prot. n°23457 del 06/10/1997). In conformità ai suddetti pareri, la predetta Soprintendenza, riscontrando il persistere del previgente quadro vincolistico e l'invariata articolazione plano-altimetrica del tracciato in progetto, ha rilasciato, nell'ambito dell'attivata procedura di Conferenza di Servizi, il proprio assenso al progetto definitivo, riconoscendo la piena compatibilità delle opere alle vigenti Norme di salvaguardia e di tutela;
- la prefata progettazione, sviluppata per i tre livelli previsti dalle conferenti disposizioni normative, venne trasferita, nell'ambito del formalizzato Accordo Procedimentale Quadro per la Mobilità della Provincia di Benevento – approvato con delibera della G.R.C. n°1262 del 05/04/2002 – dal cennato Consorzio alla Provincia, unitamente ai lotti (1° e 2°) all'epoca già realizzati ed in esercizio, affinché ne curasse la gestione e la complessiva realizzazione;
- a partire da tale data, la Provincia, in adempimento agli impegni ed obblighi derivanti dal formalizzato trasferimento, ha sempre candidato il progetto alle procedure indette dalla Regione per l'attribuzione del relativo finanziamento, a valere sui programmi di investimento sia di livello regionale, che nazionale, tant'è che nell'anno 2011, al fine di concorrere ai bandi regionali, venne obbligata ad aggiornare il livello definitivo del progetto al fine di renderlo coerente con le sopravvenute normative in materia di

- costruzioni in zona sismica (NTC 2008) e, sotto l'aspetto economico, ai vigenti prezzari regionali, la cui approvazione venne conseguita con delibera di G. Prov.le n°97/2011;
- nella fase previa al predetto aggiornamento progettuale, la Provincia, al fine di conseguire la piena conformità urbanistica delle opere - stante il riscontrato mancato adeguamento da parte dei Comuni della propria strumentazione urbanistica agli esiti della conseguita approvazione del progetto – ebbe ad attivare la procedura di cui all'art.12 D.Lgs. n°4 del 16/01/2008, depositando presso il Servizio VAS – Settore Tutela Ambientale della Regione - il Rapporto Preliminare Ambientale, assicurandone la più ampia pubblicità ed ogni conseguente effetto di Legge a mezzo pubblicazione sul BURC (cfr. n°53 del 22/12/2008) ed all'Albo Pretorio dei Comuni territorialmente attraversati, compreso Vitulano. Ebbene, dalla documentazione agli atti del fascicolo progettuale, non si riscontra che, entro i termini concessi (gg. 45), siano state presentate, presso il predetto Servizio regionale, osservazioni o rilievi, né da parte dei cittadini né da parte delle Istituzioni/Amministrazioni coinvolte, tant'è che l'espletata procedura ebbe a concludersi positivamente (cfr. DD AGC 5 Sett. 2 Serv.3 del 03/03/2011);
 - l'intervento, per come progettuamente articolato venne ricompreso negli atti di riprogrammazione adottati dalla Regione Campania con riferimento alle opere strategiche e come tale ricompreso nel programma di finanziamento del PO Infrastrutture proposto dal MIT sui fondi a valere sul FSC 2014/2020, regolarmente approvato dal CIPE con la richiamata deliberazione n°54/2016.

Da quanto sin qui precisato, emerge evidente che il progetto ammesso a finanziamento è quello trasferito alla Provincia e da questa riapprovato, per le motivazioni a cui si è fatto cenno, nell'anno 2011, sul quale venne acquisita la piena condivisione da parte degli Enti di Tutela e delle stesse Amministrazioni locali, per cui non si comprendono, né si giustificano le ragioni che supportano la posizione di contrasto assunta dal Comune di Vitulano che, per quanto in precedenza dedotto, viene ritenuta del tutto infondata e, per certi versi, irricevibile se si considerano gli orientamenti pubblicamente espressi in occasione degli incontri organizzati sia dal Comune di Vitulano che dalla Presidenza della Provincia nell'anno 2017 al fine di condividere con il territorio modalità e termini per pervenire alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Riguardo all'ecceppata difformità dell'opera rispetto alla pianificazione urbanistica sovraordinata (PTCP), non può che ribadirsi la totale infondatezza di quanto asserito. Quanto dedotto muove dalle risultanze dell'eseguita sovrapposizione del tracciato di progetto alle indicazioni grafiche riportate nella specifica tavola del PTCP (cfr. Tav. C3 Sistema delle Infrastrutture e dei Servizi – Progetti Strategici Prioritari – Infrastrutture Viarie e Ferroviarie – int. V5 “Completamento della strada a scorrimento veloce Fondovalle Vitulanese” fino a Montesarchio, per interconnettere i Comuni pedemontani del Taburno alla Valle Caudina) che confermano, fatte comunque salve le approssimazioni dovute alla diversa scala di rappresentazione, la sostanziale sovrapposibilità tra i due tracciati, così confermando la piena rispondenza al “corridoio” di localizzazione approvato dai competenti Enti di Tutela. Inoltre, rileva precisare che il lotto di completamento funzionale della “Fondovalle Vitulanese” in direzione SS 7Appia, risulta ricompreso nelle previsioni del vigente PTR – Ambito 9 Taburno-Camposauro.

Risulterebbe, invece, di rilevante interesse la circostanza che il Comune di Vitulano abbia, stando a quanto comunicato con nota prot. 5762 del 01/12/2020, nonché ribadito negli atti recentemente assunti, recepito, ancorché con enorme ritardo rispetto alla tempistica imposta dall'art.1 del R.G. n°5 del 04/08/2011, le previsioni della richiamata strumentazione urbanistica sovraordinata (PTCP).

Per tutto quanto sin qui argomentato e precisato, emerge evidente che qualsivoglia variante introdotta alle assentite previsioni progettuali, comporterebbe, tralasciando ogni considerazione circa la fattibilità di tracciati alternativi, peraltro già valutati nell'ambito dell'articolato e complesso iter procedurale perseguito all'epoca della redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle prescrizioni avanzate sia dagli Enti di Tutela sia dagli Enti territorialmente interessati, l'espletamento di procedure autorizzatorie ed approvative segnatamente incompatibili con la tempistica imposta dal provvedimento di finanziamento che prevede la concretizzazione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (*stipula del contratto di affidamento dei lavori*) entro il 31/12/2022, pena la disattivazione del finanziamento.

- Con nota pec, assunta al protocollo generale della Provincia in data 10/11/2021, al n°25133, il Sig. Tedino Antonio da Campoli Monte Taburno, ha avanzato talune osservazioni riflettenti aspetti costruttivi di dettaglio delle opere di regimentazione idraulica previste in corrispondenza dei fondi di proprietà, la cui valutazione/risoluzione potrà essere affrontata nella fase di elaborazione del progetto esecutivo;
- Le associazioni WWF, LIPU e Pianeta Sannio, con nota a firma congiunta, inoltrata a mezzo pec in data 15/12/2021, hanno fatto pervenire una serie di osservazioni al progetto definitivo, riflettenti anche aspetti di ordine progettuale, non strettamente rientrabili nelle loro prerogative e funzioni. Tali rilievi portano all'espressione di parere sfavorevole all'approvazione del progetto posto a base dell'indetta CdS. Nel merito, rileva evidenziare che la gran parte di dette osservazioni attengono ad aspetti già valutati dagli Enti e dalle Autorità competenti, per cui l'espresso diniego appare inconferente. Tuttavia, se ne rimette la complessiva valutazione alla fase di elaborazione della progettazione esecutiva dell'intervento, allorquando sarà possibile attivare le dovute concertazioni con le predette Associazioni al fine di migliorare, per quanto possibile anche in relazione ai vincoli imposti ed alle implicazioni comunque derivanti, le già assentite previsioni progettuali.

Dato atto che:

- la decisione finale assunta nel presente verbale – *quale risultato della Conferenza di Servizi* – sostituisce, ad ogni effetto di Legge, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza degli Enti e/o Istituzioni partecipanti, o di quelli che, quantunque invitati, non hanno, nei prefissati termini, fatto pervenire alcun riscontro;
- le precisazioni e le osservazioni prodotte non inducono, per quanto allo stato valutabile, modifiche sostanziali al redatto aggiornamento del progetto definitivo e, pertanto, per la loro valutazione saranno rimesse alla successiva fase di progettazione esecutiva.

Per tutto quanto sin qui argomentato e dedotto,

- **valutate le osservazioni** ed i rilievi che accompagnano gli assenti all'approvazione del progetto definitivo aggiornato, espressi dalla maggioranza degli Enti e dalle Amministrazioni invitati alla CdS, sostanzialmente recuperabili, fatti comunque salvi i vincoli di finanziamento, nella successiva fase di elaborazione della progettazione esecutiva e di affidamento dei lavori;
- **preso atto** del dissenso del Comune di Vitulano reso con deliberazione del Consiglio Comunale n°38, adottata, a maggioranza dei presenti, nella seduta del 17/12/2021, il cui dispositivo è stato regolarmente comunicato con nota pec prot. n°6352 del 18/12/2021;
- **ritenuto che** le motivate valutazioni sopra riportate in ordine al parere negativo espresso dal Comune di Vitulano conducono a ritenere prevalente la posizione dell'Amministrazione

Provinciale – Soggetto proponente – in ordine all'approvazione del progetto di cui in oggetto ai sensi dell'art. 14 quater della Legge 241/90;

- **ritenuto altresì** che la proposta alternativa di tracciato – *per come rappresentata* – stravolgerebbe l'assetto progettuale dell'opera finanziata, già condiviso dagli altri Enti territoriali interessati, nonché ricompreso negli strumenti di Pianificazione sovraordinata tutt'ora vigenti (PTCP);
- **ritenuto inoltre** che l'eventuale riprogettazione, *ab initio*, proposta dal Comune di Vitulano richieda, a tacere di altri elementi tecnici sopra esposti, tempi certamente non brevi e, quindi, chiaramente incompatibili con la stringente tempistica imposta, dai provvedimenti di finanziamento, per l'acquisizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (*stipula del contratto di affidamento dei lavori*), il cui termine è stato da ultimo prorogato al 31/12/2022, pena la disattivazione del finanziamento assentito, con evidenti negative ricadute in termini socio-economici nell'ambito di un vasto comprensorio pedemontano, attualmente escluso da ogni potenziale prospettiva di sviluppo, in assenza di idonei collegamenti alle direttrici di livello interregionale che attraversano il territorio provinciale;
- **rilevata infine** l'approssimazione con la quale si procede, in presenza di livelli progettuali allo stato embrionale, alle valutazioni economiche dell'opera, paventando pretestuosamente economie di risultato, difficilmente riscontrabili se si considerano le caratteristiche geometriche e i livelli funzionali e prestazionali da assicurare in relazione alla categoria di strada ed all'importanza, in termini trasportistici, che essa riveste quale opera strategica, nonché le implicazioni, di ordine progettuale e, soprattutto, normativo, comunque derivanti dall'ipotizzato adeguamento in sede di tracciati stradali esistenti e dei corpi d'opera che ne caratterizzano la configurazione;

può procedersi, come di fatto si procede, all'emissione di motivata determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi del comma 3 dell'art.14 quater Legge 241/1990, approvando pertanto il progetto dell'opera pubblica in esame, ovvero con il consenso reso da tutti i Comuni interessati, fatta eccezione del Comune di Vitulano.

La presente approvazione è notificata a tutte le Amministrazioni interessate e deve intendersi efficace nel termine di 10 gg. dal ricevimento della notifica in caso di mancata opposizione ex art. 14 quinquies L. 241/90.

Il presente verbale, corredato da tutti i pareri e le osservazioni pervenute, viene redatto in unico originale da tenersi agli atti del Servizio "Viabilità 1 e connesse Infrastrutture" della Provincia di Benevento, ed inviato, con modalità telematiche, agli Enti ed Istituzioni invitati alla CdS.

Inoltre, verrà allegato alla documentazione tecnico progettuale da porsi a base della procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, onde consentire agli operatori economici concorrenti ogni pertinente valutazione dei rilievi e delle osservazioni pervenute.

Detto verbale sarà inviato all'Ufficio di Presidenza della Provincia per le eventuali ulteriori determinazioni di competenza.

Benevento li 28/01/2022



**Il Dirigente del Settore Tecnico
e Responsabile Unico del Procedimento**
Ing. Angelo C. Giordano

Provincia di Benevento – Settore Tecnico – Servizio Viabilità e connesse infrastrutture
settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

S. V1 e Infr. Tel. 0824/ 774243 Fax 0824/ 774215 e-mail: angelo.giordano@provincia.benevento.it
Largo Giosuè Carducci - 82100 Benevento



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana

Rif. int. 2021_8012_Prov. Benevento (FV Vitulanese)

Vs. rif. prot. n. 8636 del 22/03/2021

Alla Provincia di Benevento

Settore Tecnico

Servizio Viabilità I e connesse infrastrutture

protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

Oggetto: *Delibera Cipe n°54/2016 - PO Infrastrutture FSC 2014/2020.*

Intervento: "Lavori di completamento funzionale dell'arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina SS 7Appia - III lotto (ex IV Lotto) e bretella di collegamento alla SS 7Appia - 1° stralcio esecutivo" - PARERE

Premesso, che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto con riferimento ai vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, per lo specifico ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in cui ricade l'intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni.


Tanto premesso, con riferimento all'oggetto ed alla documentazione reperita c/o il link reso disponibile da codesto Servizio ed indicato nella nota a margine evidenziata, acquisita al prot. n. 8012 del 22/03/2021, la scrivente Autorità di Bacino distrettuale rappresenta quanto segue:

- ✓ il progetto in esame riguarda la realizzazione del terzo Lotto della Strada agrituristica "Fondo Valle Vitulanese" (ex 4° lotto) che costituisce un tronco funzionale di collegamento tra i primi due lotti, già realizzati ed in esercizio, e la strada provinciale Apollosa-Montesarchio, consentendo un'ulteriore penetrazione nell'ambito territoriale della Valle "Vitulanese". È prevista la realizzazione di un nuovo tratto dell'asse viario, dello sviluppo di circa 7800 m, di cui il 49% circa è interessato da tagli, il 37% si sviluppa in rilevato ed il 9% sostanzialmente a raso, mentre la restante parte, pari al 5%, è interessata da tre viadotti. L'intero tracciato si sviluppa con piattaforma stradale della larghezza di 10,50 m, costituita da due corsie da 3,75 m cadauna e banchine da 1,50 m. Si prevede inoltre la realizzazione di una bretella di raccordo con la S.P. Apollosa-Montesarchio, dello sviluppo di 304 m e della larghezza di 8,00 m;
- ✓ nell'ambito del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PsAI-Rf]*, redatto dalla ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, il tracciato stradale risulta interferire variamente con le zone in frana perimetrate. In particolare:
 - *Area di media attenzione A2* in corrispondenza dei tratti compresi tra le sezioni: 9-13, 25-28, 37-40, 49-53, 61-69, 83-84, 98-101, 107-109, 116-121, 165-179, 198-202 (lambito), 214-220 (lambito), 253-255 (lambito), 262-267 (lambito), 278-283, 286-292 (lambito), 310-313.
 - *Area di medio-alta attenzione A3* in corrispondenza dei tratti compresi tra le sezioni: 98-101, 286-292 (lambito), 297-302 (lambito).
 - *Area di alta attenzione A4* in corrispondenza dei tratti compresi tra le sezioni: 308-309 e 310-313.
 - diversi tratti, infine, ricadono in *Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco C1*;
- ✓ gli interventi previsti nelle suddette aree perimetrate rientrano tra quelli consentiti dalle *Norme di Attuazione* del citato PsAI-Rf, (artt. 3, 4, 7, 9 e 13) le quali prescrivono a corredo del progetto uno *studio di compatibilità idrogeologica* (art. 17 e succ.), commisurato alla importanza e dimensione degli interventi, dal quale risulti che le opere a farsi sono compatibili con le condizioni di pericolosità/rischio delle aree perimetrate e garantiscono l'incolumità delle popolazioni, la sicurezza del territorio e la sua organica sistemazione;

- ✓ l'incartamento progettuale non contiene uno specifico studio di compatibilità idrogeologica, così come prescritto dalle norme del PsAI-Rf, ma include uno *Studio geologico-tecnico* ed una *Relazione geotecnica*, finalizzati essenzialmente alla caratterizzazione dei terreni interessati dalla strada producendo una modellazione del sottosuolo lungo il tracciato, con l'ausilio di rilievi di superficie ed indagini in sito dirette ed indirette e prove di laboratorio, al fine di effettuare le verifiche delle opere in progetto previste dalle norme tecniche;
- ✓ nell'ambito dello studio geologico vengono riportati ulteriori fenomeni franosi non individuati in ambito PsAI-Rf, e interferenti con il tracciato stradale:
 - Scorrimento quiescente tra sez. 16-20 e sez. 71-73;
 - Scorrimento-colata quiescente tra sez. 31-33;
 - Colata quiescente tra sez. 238-240;
- ✓ la documentazione geologico-tecnica trasmessa non risulta del tutto esaustiva rispetto ai contenuti previsti dalle richiamate norme di attuazione del PsAI-Rf (art. 17 e 23). In particolare si evidenzia che:
 1. alcune aree perimetrate in ambito PsAI-Rf non sono state riportate nello studio geologico, tra l'altro senza fornire le dovute motivazioni (es. *Aree A2: Sez. 25-28, 49-53, 61-69*), dunque occorre compiere i relativi approfondimenti;
 2. in corrispondenza dei tratti stradali che interferiscono sia con le aree perimetrate in frana nel PsAI-Rf e sia con le frane individuate nello studio geologico, vanno eseguite sezioni stratigrafiche di progetto dalle quali risulti con chiarezza la costituzione del sottosuolo, le proprietà fisico-meccaniche dei terreni, il regime delle acque sotterranee e le superfici di scorrimento evidenziate dal monitoraggio strumentale e da altre metodologie di osservazione, con riferimento all'opera ed al più ampio contesto nel quale l'opera stessa si inserisce;
 3. le verifiche geotecniche che oggettivano gli effetti degli interventi a salvaguardia delle opere da realizzare e del contesto fisico nel quale dette opere vengono realizzate, devono essere svolte, nei tratti interessati dai fenomeni franosi, impiegando le sopra citate sezioni stratigrafiche di progetto ed utilizzando in luogo dei parametri di resistenza di picco, quelli prossimi alla resistenza residua; vanno inoltre aggiornate in quanto fanno riferimento alla ormai superata normativa tecnica del 1996;
 4. occorre redigere un piano di monitoraggio per il controllo della efficacia degli interventi a salvaguardia delle opere da realizzare ed il programma delle misure sperimentali;
- ✓ inoltre, le opere di attraversamento dei corsi d'acqua sono da sottoporre ad una valutazione di *compatibilità idraulica* secondo i criteri di cui all'Allegato C alle *Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni [PSDA]*, della ex Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
- ✓ la documentazione pervenuta contiene una *Relazione idrologica ed idraulica* da cui risulta che le opere previste sono progettate nel rispetto dei suddetti criteri dell'Allegato C.

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di bacino distrettuale, per i soli aspetti di propria competenza, pur esprimendo parere favorevole al progetto definitivo in epigrafe, prescrive di tener conto, in fase di progettazione esecutiva, di quanto innanzi osservato e rilevato producendo i chiarimenti gli adeguamento progettuali e le integrazioni necessari.

Il Dirigente del Settore
ing. Filippo PENGUE



Il Segretario Generale
Vera CORBELLI

